



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo N° 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge N° 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale il medesimo è individuato come autorità Sanitaria Locale;

Ravvisata la necessità di procedere, con puntualità e sistematicità, agli interventi di derattizzazione, finalizzati al contenimento dei potenziali pericoli per l'igiene pubblica;

Preso atto che a tutela della salute pubblica si ritiene necessaria l'emissione di un'Ordinanza Sindacale che imponga interventi di derattizzazione su aree pubbliche e private;

Ritenuto che, per quanto sopra riportato, di procedere ad interventi generalizzati di derattizzazione per tutti gli immobili, nessuno escluso, in modo particolare rivolto ai luoghi e agli spazi che di norma sono ricetto di ratti, quali, sottotetti, cunicoli, gallerie, fosse di raccolta rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, ruderi, scantinati, soffitte, cortili, intercapedini, reti fognarie, ecc.;

Vista e richiamata l'ordinanza 10 febbraio 2012 del Ministero della Salute - "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati";

Richiamato il vigente Regolamento Comunale d'Igiene;

ORDINA

a tutti i proprietari e a tutti i titolari di diritti equipollenti di beni immobili pubblici e privati, nonché a coloro che abbiano disponibilità di edifici, aree e spazi, nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o di Enti, siti nel territorio comunale:

1. di procedere a loro cura, spese e responsabilità all'integrale derattizzazione nelle aree di propria rispettiva pertinenza, segnatamente in quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali, sottotetti, cunicoli, gallerie, fosse di raccolta rifiuti, depositi di generi alimentari, costruzioni abbandonate, ruderi, scantinati, soffitte, cortili, intercapedini, reti fognarie, ecc.

2. di provvedere a quanto disposto dal precedente punto 1 con trattamenti in numero non inferiore a due all'anno. Il primo trattamento dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza;

3. di attuare i trattamenti di derattizzazione di cui al precedente punto 1 utilizzando esclusivamente prodotti autorizzati dal Ministero della Salute;

4. ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, dell'ordinanza 10 febbraio 2012 del Ministero della Salute - "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", le operazioni di derattizzazione devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio;

5. di trattenere per almeno un anno, a cura e responsabilità dei proprietari - esercenti - amministratori, o loro incaricati, le copie delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati negli interventi di derattizzazione e la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta disinfestazione (fatture, ricevute, ecc.), sia nel caso d'interventi eseguiti da ditte specializzate che da privati;



COMUNE DI ALSENO

PROVINCIA DI PIACENZA

6. consentire libero ed incondizionato accesso a tutti i funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

che oltre ai sistemi di derattizzazione diretta dovranno essere attuati tutti i sistemi di derattizzazione passiva atti a prevenire la diffusione dei topi, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti, sterpaglie e oggetti che possano favorire la nidificazione dei topi, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti, nonché ponendo in atto qualsiasi accorgimento necessario per impedire la penetrazione e la nidificazione dei topi, compresa la somministrazione incontrollata di cibo ad animali randagi ed avifauna. I proprietari, titolari o gestori delle attività più a rischio di derattizzazione (negozi e magazzini o depositi di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, allevamenti di pollame, conigli, ecc.) sono invitati a monitorare costantemente i locali e le loro aree di pertinenza ed eventualmente intensificare e/o diversificare gli interventi di derattizzazione;

DISPONE

- a) che il presente atto sostituisce integralmente i precedenti analoghi adottati in materia;
- b) di incaricare il Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza;
- c) che le trasgressioni alla presente Ordinanza siano punite ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art.7 bis, con sanzione amministrativa compresa tra un limite minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
- d) che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante:
 - o la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
 - o pubblicazione sul sito web comunale, ai sensi dell'art. 32 della L. N° 69/2009;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Il Sindaco

Geol. Davide Zucchi

